

## **Quesito n.1**

Con riferimento alla «capacità tecnica dei progettisti» (art. 2.6.1 dell'allegato 1 dei CAM) si richiede la presenza di un professionista certificato da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente. È ammessa la certificazione secondo la Norma UNI CEI 11339 - esperto in gestione dell'energia?

## **Risposta al Quesito n.1**

Il Ministero dell'Ambiente (nel documento denominato "Chiarimenti sui Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, adottati con DM 11 ottobre 2017") ha chiarito che per soggetti abilitati ad effettuare la diagnosi energetica si intendono "EGE, riferimento norma UNI CEI 11339 e già oggetto di certificazione attraverso organismi accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024".

Inoltre, con specifico riguardo al "Criterio 2.6.1 Capacità tecnica dei progettisti", al quesito "Quali sono i professionisti accreditati ai fini dell'applicazione di questo criterio", il Ministero, nei predetti Chiarimenti, ha risposto quanto segue: "Nell'ambito di questo criterio, che riguarda la professionalità dei progettisti, per "professionista accreditato" s'intende un professionista che ha sostenuto e superato un esame di accreditamento presso Organismi di livello nazionale o internazionale accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 –"Requisiti generali per gli Organismi che operano nella certificazione del personale" e abilitati al rilascio di una Certificazione energetico-ambientale degli edifici secondo i più diffusi rating systems (LEED, WELL, BREEAM, etc). Tali professionisti, che devono avere competenze generali sulla sostenibilità degli edifici e quindi non solo in ambito di efficienza energetica, in via esemplificativa, possono essere: LEED AP, WELL AP, BREEAM AP, etc. La stazione appaltante potrà verificare il requisito richiedendo lo specifico certificato di accreditamento ISO/IEC 17024 del suddetto Organismo" (la sottolineatura è riportata nel predetto documento ministeriale).

Sulla base di quanto sopra, nel Disciplinare di gara (si v. par. 16, lett. D e relativa nota a pie di pagina n. 31) è previsto che, nell'ambito del criterio «capacità tecnica dei progettisti (art. 2.6.1 dell'allegato 1 dei CAM)» che riguarda la professionalità dei progettisti, "per "professionista accreditato" s'intende un professionista che ha sostenuto e superato un esame di accreditamento presso Organismi di livello nazionale o internazionale accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 –"Requisiti generali per gli Organismi che operano nella certificazione del personale" e abilitati al rilascio di una Certificazione energetico-ambientale degli edifici secondo i più diffusi rating systems (LEED, WELL, BREEAM, etc). Tali professionisti, che devono avere competenze generali sulla sostenibilità degli edifici, in via esemplificativa, possono essere: LEED AP, WELL AP, BREEAM AP, etc. La stazione appaltante accerta il requisito richiedendo la produzione in sede di offerta dello specifico certificato di accreditamento ISO/IEC 17024 rilasciato dal suddetto Organismo. **NON SONO AMMESSI CERTIFICATI DI ACCREDITAMENTO CORRISPONDENTI A QUALIFICAZIONI INFERIORI A QUELLE RICHIESTE**".

Pertanto, non è ammessa la certificazione secondo la Norma UNI CEI 11339 - esperto in gestione dell'energia in luogo della qualificazione professionale LEED AP, WELL AP, BREEAM AP, etc..

## **Quesito n. 2**

Dovendo costituire una RTP, si richiede se il giovane professionista deve essere iscritto all' ANC e quindi fare il PASSOE.

### **Risposta al Quesito n. 2**

Sull'assunto che nel quesito per "ANC" si intenda "ANAC", si chiarisce che in caso di raggruppamento temporaneo tra professionisti – costituendo o costituito – il PASSOE dovrà essere allegato nella "busta telematica – documentazione amministrativa" e sottoscritto con firma digitale da tutti i soggetti che lo compongono, ivi incluso il giovane professionista (si veda l'art. 2, c. 3, lett. b) della delibera ANAC 17 febbraio 2016, n. 175, in cui si precisa che *"il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori. Esso consente la corretta identificazione del concorrente e, qualora lo stesso si presenti in forma aggregata, di tutti i soggetti che lo compongono"*).

## **Quesito n. 3**

Dovendo costituire una RTP, si richiede se il giovane professionista deve essere iscritto all' ANAC e quindi fare il PASSOE.

### **Risposta al Quesito n. 3**

Si chiarisce che in caso di raggruppamento temporaneo tra professionisti – costituendo o costituito – il PASSOE dovrà essere allegato nella "busta telematica – documentazione amministrativa" e sottoscritto con firma digitale da tutti i soggetti che lo compongono, ivi incluso il giovane professionista (si veda l'art. 2, c. 3, lett. b) della delibera ANAC 17 febbraio 2016, n. 175, in cui si precisa che *"il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori. Esso consente la corretta identificazione del concorrente e, qualora lo stesso si presenti in forma aggregata, di tutti i soggetti che lo compongono"*).

## **Quesito n. 4**

*Dovendo costituire una RTP, si richiede se il giovane professionista, dipendente di una società di ingegneria membro del costituendo RTP, debba essere iscritto all' ANAC e quindi fare il PASSOE.*

### **Risposta al Quesito n. 4**

*Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del d.m. 263/2016 e dell'art. 45, comma 5 del Codice dei contratti pubblici e della lex specialis di gara.*

*Nel caso in cui il concorrente si presenti in forma di raggruppamento temporaneo - costituendo o costituito - e il giovane professionista indicato sia non un componente del raggruppamento ma, ad es., un dipendente di una società di ingegneria componente del raggruppamento, dovrà essere allegato nella "busta telematica – documentazione amministrativa" il PASSOE sottoscritto con firma digitale da tutti i membri del raggruppamento, ma non dal giovane professionista in quanto non membro del raggruppamento.*